



**Città di Salve**  
Provincia di Lecce

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO  
Aggiornato ai sensi del D.L. 34/2020 del 19/05/2020**

## INDICE

<b>Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Articolo 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Articolo 4 - Esenzioni e agevolazioni</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Articolo 5 - Applicazione dell'imposta</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Articolo 6 - Obblighi tributari</b>	<b>pag. 6</b>
<b>Articolo 7 - Obblighi di dichiarazione del numero di presenze</b>	<b>pag. 8</b>
<b>Articolo 8 - Versamenti</b>	<b>pag. 8</b>
<b>Articolo 9 - Disposizioni in materia di controllo</b>	<b>pag. 9</b>
<b>Articolo 10 – Sanzioni</b>	<b>pag. 9</b>
<b>Articolo 11 – Riscossione coattiva</b>	<b>pag. 10</b>
<b>Articolo 12 – Rimborsi</b>	<b>pag. 11</b>
<b>Articolo 13 – Contenzioso</b>	<b>pag. 11</b>
<b>Articolo 14 – Consulta permanente e relazione al Consiglio Comunale</b>	<b>pag. 11</b>
<b>Articolo 15 – Disposizioni finali e transitorie</b>	<b>pag. 11</b>

## **Articolo 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'Imposta di Soggiorno, istituita per finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, gli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili in caso di inadempimento.
3. Detto regolamento stabilisce inoltre gli interventi in materia di turismo, la destinazione di proventi dell'imposta, tenendo conto delle seguenti priorità:
  - interventi di manutenzione e recupero di beni culturali, paesaggistici e ambientali rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
  - sviluppo e gestione di punti di accoglienza ed informazione per i turisti;
  - individuazione di strategie volte alla destagionalizzazione;
  - finanziare la promozione turistica;
  - finanziare le maggiori spese connesse ai flussi turistici.

## **Articolo 2 – ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e si applica per tutti coloro i quali pernottano nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre, all'interno del territorio del Comune di Salve.

Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere, per tali intendendosi:

- alberghi;
- residenze turistico-alberghiere;
- campeggi;
- villaggi turistici;
- case per ferie;
- affittacamere;

- case e appartamenti per vacanze;
- appartamenti ammobiliati per uso turistico;
- bed & breakfast;
- agriturismi;
- aree attrezzate per la sosta temporanea e aree camper;
- strutture di turismo rurale;
- unità abitative ammobiliate ad uso turistico locate in forma imprenditoriale e non imprenditoriale;
- alloggi di qualunque tipo gestiti da agenzie di intermediazione immobiliare e simili,
- immobili destinati alla "locazione breve" di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50;

ubicati all'interno del territorio del Comune di Salve.

Tale elenco è da considerarsi meramente esemplificativo e non esaustivo, poiché l'estensione dell'imposta è applicabile a qualsiasi struttura turistico-ricettiva comunque denominata, che presenti caratteristiche ricollegabili ad una o più delle precedenti categorie site nel territorio comunale.

### **Articolo 3 – SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI**

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Salve e che a fronte di un corrispettivo, pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari è:
  - il gestore che gestisce la struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato coloro che sono obbligati al pagamento dell'imposta ed **è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi ed è responsabile della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento;**
  - il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, c.5-ter del dl 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017;
  - l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, c. 5-bis del dl 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017.

## **Articolo 4 – ESENZIONI**

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- i minori entro i 18 anni di età;
- i soggetti, di qualunque età, affetti da disturbo dello spettro autistico ed un loro accompagnatore. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del soggetto;
- i soggetti diversamente abili ed un loro accompagnatore. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del soggetto;
- i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.
- i volontari e/o i professionisti in permanenza a Salve per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione/tutela dell'ambiente, organizzate dal Comune di Salve o che godano del Patrocinio dello stesso;

## **Articolo 5 – APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

1. La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione di Giunta Comunale;
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive come individuate all'art. 2 del presente Regolamento, tenuto conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi, i residence e gli agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro classificazione determinata in funzione del numero "stelle".

3. L'imposta si applica, per persona e per ogni pernottamento, in tutte le strutture ricettive indicate nell'art. 2 del presente Regolamento, nella misura determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale.
4. L'imposta si applica per un numero massimo di sette pernottamenti consecutivi effettuati in ogni tipologia di struttura ricettiva indicata nell'art. 2 del presente Regolamento nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre.

## **Articolo 6 – OBBLIGHI TRIBUTARI**

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, c. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento. In particolare, nelle more dell'approvazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze previsto dal D.L. 34/2020 sono tenuti a **comunicare e riversare le somme al Comune entro i primi sette giorni del mese successivo a quello di riferimento** (esempio : entro il 7 di luglio vanno comunicate le presenze relative al mese di giugno, entro il 7 di agosto vanno comunicate le presenze relative al mese di luglio e così via..) in una delle seguenti modalità:
  - in via telematica (previa registrazione sul Portale dell'Imposta di soggiorno sul sito istituzionale dell'Ente);
  - mediante Posta Elettronica Certificata (PEC: comunedisalve@pec.rupar.puglia.it);
  - mediante e-mail (all'indirizzo: ufficiotributi@comune.salve.le.it);
  - in modalità cartacea con consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Salve, **il numero di coloro che hanno pernottato in tutte le strutture di cui all'art. 2 del presente Regolamento, con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 4 e di quelli che si sono rifiutati di corrispondere l'imposta.** Qualora il titolare/gestore della struttura ricettiva decida di non avvalersi della modalità telematica per effettuare questa comunicazione mensile, esso deve utilizzare il "**Mod. 2 – Comunicazione MENSILE delle presenze;**
2. La comunicazione di cui al punto precedente del presente articolo, va presentata obbligatoriamente anche con presenze pari a zero.
3. Il Titolare o Gestore delle strutture ricettive che opera in veste di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, presenta la dichiarazione ed effettua il relativo

versamento delle somme corrisposte dal soggetto passivo dell'impresa, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8.

4. I soggetti indicati nell'art. 3 c. 2 , sono tenuti inoltre a:
  - informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dallo stesso Comune di Salve ("Locandina in Italiano, Inglese, Francese e Tedesco" reperibile online sul sito del Comune stesso);
  - riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza attraverso la compilazione del "**Mod. 1- Dichiarazione di assolvimento imposta di soggiorno**";
  - compilare e far firmare in caso di presenza di soggetti passivi esenti di cui all'articolo 3, l'apposito spazio per l'esenzione dall'imposta di soggiorno presente sul "**Mod. 1 - Dichiarazione di assolvimento imposta di soggiorno**";
  - Compilare e presentare al Comune, al termine della stagione estiva e comunque entro il 15 Ottobre dello stesso anno, la Comunicazione Finale "**Mod. 3 – Comunicazione FINALE delle presenze per la stagione estiva**"- (tale Comunicazione va presentata anche nell'eventualità di presenze pari a zero);
  - segnalare agli uffici competenti (Polizia Locale e Ufficio Tributi) nelle modalità di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta. Tale segnalazione avviene compilando l'apposito spazio del "**Mod. 3 – Comunicazione finale delle presenze per la stagione estiva**".
5. I gestori di strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive elencate all'art. 4, comma 4, sono tenuti a conservare per almeno 5 anni la seguente documentazione:
  - Copia delle quietanze debitamente numerate e datate rilasciate agli ospiti a fronte del pagamento dell'imposta di soggiorno;
  - Copia delle dichiarazioni periodiche dei pernottamenti trasmessi al Comune;
  - Copia dei riversamenti effettuati alla Tesoreria dell'Ente (bonifici, bollettini postali, etc.);
  - Copia delle ricevute/fatture (per i Bed & Breakfast non imprenditoriali e per gli affitti brevi copia dichiarazione/ricevute/quietanze);
  - Copia delle dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione/riduzione dell'imposta di soggiorno;

- Ogni altra documentazione riguardante la gestione dell'imposta di soggiorno.
- 6. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, all'arrivo presso la stessa struttura ed una volta registratisi, corrispondono l'imposta di soggiorno al gestore presso la quale pernoteranno. Quest'ultimo provvede alla riscossione, compilando e facendo sottoscrivere il **"Mod. 1 - Dichiarazione periodica di assolvimento imposta di soggiorno"**, consegnando al cliente la "ricevuta/card" (parte destra del "Mod. 1") con intestazione del Comune di Salve, valevole per l'intero periodo di soggiorno.
- 7. Detta "ricevuta/card" consente di beneficiare di eventuali agevolazioni su acquisti di beni o servizi presso le attività economiche convenzionate e/o offerti dalla Città di Salve.

### **Articolo 7 – OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE DEL NUMERO DI PRESENZE (subordinati all'approvazione del Decreto Ministero delle Finanze previsto dal D.L. 34/2020)**

1. Con l'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come previsto dal cosiddetto "decreto Rilancio" (D.L. 34/2020), i soggetti di cui all'art. 3, comma 2 devono presentare un'ulteriore dichiarazione cumulativamente ed esclusivamente per via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate dallo stesso decreto.
2. **Nelle more restano comunque valide le comunicazioni indicate all'art. 6 del presente Regolamento, ivi compresa la compilazione del Conto della Gestione ("Modello 21 - Agente Contabile") da consegnare al Comune entro il 30 gennaio.**

### **Articolo 8 - VERSAMENTI**

1. I soggetti indicati all'art. 3, comma 2 devono provvedere al versamento dell'Imposta di Soggiorno a favore del Comune di Salve, mediante accredito sul c/c Bancario intestato alla Tesoreria Comunale o nelle altre modalità previste dalla normativa vigente;
2. L'imposta dovrà essere versata entro lo stesso termine della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6 comma 1 (Mod. 2 - Comunicazione mensile);
3. Il versamento da effettuarsi dovrà contenere la causale "imposta di soggiorno", con l'indicazione del numero di presenze e avute nella stagione di riferimento;



4. Nell'ipotesi di versamento di sanzioni, queste dovranno essere versate distintamente con la causale "sanzioni imposta di soggiorno".

## **Articolo 9 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO E SUPPORTO**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi da 158 a 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei proprietari o gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
  - a. invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b. inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
  - c. inviare propri funzionari e/o dipendenti, alla presenza di un agente di polizia locale, al fine di acquisire dati e informazioni e su richiesta chiedere l'esibizione dei registri ritenuti necessari alla verifica. Nel caso di rifiuto da parte del gestore della struttura ricettiva all'esibizione della documentazione richiesta, il Responsabile dell'Imposta provvederà alla segnalazione agli organi competenti (Guardia di Finanza, controllo giurisdizionale della Corte dei Conti, ecc.) per i successivi provvedimenti da adottare.
3. Il Comune supporterà, attraverso propri funzionari o soggetti incaricati dal Responsabile d'Imposta, i gestori di cui all'art. 3 comma 2, lettere a/b/c nell'espletamento degli adempimenti tributari previsti dal presente Regolamento.

## **Articolo 10 – SANZIONI**

1. Le violazioni al presente Regolamento da parte del soggetto passivo d'imposta che pernotta presso le strutture ricettive, sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti

legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'Imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs 472 del 1997.
3. Il Comune, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'Imposta provvede al recupero dell'imposta dovuta e non versata ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento, mediante avviso di accertamento recante la liquidazione dell'imposta dovuta, delle relative sanzioni e degli interessi da notificarsi a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento dell'imposta, ai soggetti gestori o titolari della struttura ricettiva.
4. La notificazione dell'avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero dai messi notificatori comunali, incaricati ai sensi dell'articolo 1, comma 158 e seguenti, della legge n. 296 del 2006.
5. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 7 c. 4 del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

#### **Articolo 11 – RISCOSSIONE COATTIVA**

Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta di soggiorno, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, con le modalità di legge previste per gli enti locali, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

## **Articolo 12 – RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi inferiori a euro dodici.

## **Articolo 13 – CONTENZIOSO**

Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D. Lgs 31 dicembre 1992, n. 546.

## **Articolo 14 – CONSULTA SUL TURISMO E IMPOSTA DI SOGGIORNO**

- Con Delibera del C.C. N. 29 del 28/10/2020 è stata istituita la "Consulta sul turismo e l'Imposta di soggiorno" con il compito, tra gli altri, di proporre all'Amministrazione interventi da finanziare con i proventi dell'imposta di cui in oggetto.
- Ogni anno (indicativamente entro il mese di marzo) è presentata al Consiglio Comunale, dal Sindaco o dal Consigliere con Delega, una Relazione attestante la realizzazione degli interventi effettuati nel precedente anno e finanziati con i proventi dell'imposta in oggetto. La relazione dovrà altresì evidenziare le somme incassate e il rispetto dei vincoli di destinazione previsti in materia di turismo nell'art. 1 del presente Regolamento.
- Copia della relazione è inviata all'Osservatorio Nazionale del Turismo (ONT), istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

## **Articolo 15 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1° giugno 2021.